

dell'articolo primo, e si trasporti la seconda al principio dell'articolo terzo.

Questa proposta non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvata).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Pivano, che consiste nell'aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: *osservati i termini*, queste altre: *stabiliti dalla legge per la stessa parte convenuta*.

Questo emendamento è accettato dal Governo e dalla Commissione.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo primo, modificato con l'emendamento dell'onorevole Pivano.

(È approvato).

« Art. 2. Sono trattate col procedimento sommario tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sull'istanza di una di esse, od anche di ufficio.

« Tali ordinanze possono emettersi in qualunque stadio della causa, sono inserite nel foglio d'udienza e non sono soggette a notificazione nè a reclamo.

« Quando non vi sia accordo, il Presidente può ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa all'udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.

« Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158 e 393 del Codice di procedura civile dovrà farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrerà il termine fissato dagli articoli 164 e 394 del Codice stesso.

« La causa dal procedimento formale può essere portata nuovamente all'udienza in via sommaria, sopra istanza di una parte, con citazione dell'altra, mediante provvedimento del Presidente, soggetto a notificazione ed a reclamo da proporsi nella prima udienza alla quale sarà chiamata la causa. »

Onorevole ministro, consente nella proposta della Commissione, che si sopprima l'ultimo capoverso di questo articolo?

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Consento.

Presidente. A quest'articolo l'onorevole Di Stefano ha presentato un emendamento del seguente tenore: *Aggiungere le parole*: « innanzi i Tribunali e le Corti d'appello » *dopo le altre*: « Sono trattate col procedimento sommario. »

Di Stefano. Lo ritiro perchè non ha più ragion d'essere.

Presidente. Sta bene.

C'è un altro emendamento, firmato dagli onorevoli Vigna, Pala, Massa, Lollini, Comandini, Sorani ed altri deputati, il quale consiste nella seguente aggiunta: « Quando si tratti di procedimento formale in materia civile, il termine di cui agli articoli 174 e 176 del Codice di procedura civile è ridotto a giorni 8; quello di cui all'articolo 169, è ridotto a giorni 15, e quello di cui all'articolo 179, è ridotto a giorni 4. »

L'onorevole Vigna ha facoltà di svolgere quest'aggiunta.

Vigna. Onorevoli colleghi, disse l'onorevole ministro che questo disegno di legge tende a far diventare unico procedimento il procedimento sommario. Ed io non dissento da questa sua opinione; ma mi torna sempre presente l'obiezione, che già facevo ieri, la difficoltà, cioè, di coordinare questo disegno di legge con l'insieme del Codice di procedura civile.

Forse potrà darsi che la pratica ci mostri che questa riforma non è ancora completamente esauriente per tutti i casi che si possano presentare, per cui le parti litiganti possano trovare opportuno di ricorrere al procedimento formale come lo abbiamo oggi. Ma vi è allora sempre l'inconveniente della lentezza del procedimento formale, per i termini troppo lunghi consentiti per le risposte delle varie parti.

Perciò io ho proposto un emendamento diretto a ridurre alla metà i termini per le risposte delle parti applicando l'articolo 398 del Codice di procedura civile anche alle cause di natura civile.

L'articolo 398 riduce i termini da 15 a 5 giorni: io propongo che nelle cause civili i termini per le risposte siano ridotti da 15 ad 8 giorni, da 30 giorni a 15 quando vi sono più convenuti, e che il termine per l'estrazione dal ruolo delle cause sia ridotto da 8 giorni a 4.